II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2001

concernente l'estinzione dell'accordo del 21 marzo 1955 relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per i trasporti di carbone e di acciaio

(2001/764/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 14 e 70, e la convenzione relativa alle disposizioni transitorie, in particolare il paragrafo 10, capoverso 2 e capoverso 3, secondo comma, punto 2,

visto l'articolo 54, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969),

visto l'accordo del 1955 relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per i trasporti di carbone e di acciaio (qui di seguito denominato «accordo del 1955»),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo del 1955 non comporta alcuna disposizione concernente la sua estinzione.

(2) La Commissione ha adottato una comunicazione concernente l'estinzione dell'accordo del 1955.

(3) Nella relazione allegata alla revisione dell'accordo del 1955 nel quadro della preparazione del quinto accordo complementare all'accordo del 1955, alcune delegazioni nazionali hanno chiesto in particolare di continuare con le ferrovie i lavori intesi alla cessazione dell'accordo in una fase successiva.

(4) In particolare l'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE [1] del Consiglio — al pari delle direttive 95/18/CE [2] e 95/19/CE [3] del Consiglio — mira ad accrescere l'efficacia e la competitività dei trasporti ferroviari rispetto agli altri modi di trasporto garantendo alle imprese ferroviarie un'autonomia di gestione che consente loro di adottare comportamenti conformi a criteri commerciali e di adattarsi alle esigenze del mercato.

(5) È opportuno tener conto della valutazione della situazione economica esplicitata nella citata comunicazione della Commissione.

(6) L'accordo del 1955 e la tariffa CECA 9001 introdotta dall'accordo citato non sono più applicati «de facto».

---

[1] Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1).

[2] Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70). Direttiva modificata dalla direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26).

[3] Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità d'infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).

(7) È opportuno che la Commissione europea denunci l'accordo del 28 luglio 1956 relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio svizzero [1], conformemente al mandato conferito dalla decisione della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 17 giugno 1999, in coordinamento con l'estinzione dell'accordo del 1955,

DECIDONO:

Articolo 1

L'accordo del 21 marzo 1955 relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per il trasporto di carbone e di acciaio è estinto sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

Il segretario generale del Consiglio informa quanto prima la Commissione dell'estinzione dell'accordo del 1955.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2001.

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

[1] GU 17 del 29.5.1957, pag. 223/57.